

Edizione di mercoledì 22 novembre 2017

IVA

Operazioni di netting e dichiarazioni d'intento escluse dallo split payment
di **Sandro Cerato**

ACCERTAMENTO

La “stretta” inerenza dei costi d'impresa
di **Massimiliano Tasini**

IMPOSTE SUL REDDITO

Il reddito da locazione è fondiario solo se l'immobile è di proprietà
di **Raffaele Pellino**

CONTENZIOSO

Ipoteca impugnabile anche in caso di mancata opposizione del preavviso
di **Angelo Ginex**

DICHIARAZIONI

Sanzione intermediari per omessa/tardiva trasmissione delle dichiarazioni
di **Dottryna**

IVA

Operazioni di netting e dichiarazioni d'intento escluse dallo split payment

di Sandro Cerato

Con la [circolare 27/E/2017](#), l'Agenzia individua, tra le altre cose, l'**ambito oggettivo di applicazione del regime di scissione dei pagamenti** di cui all'[articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972](#), ricordando in primo luogo la novità secondo cui, a partire dal 1° luglio 2017, per effetto delle novità del D.L. 50/2017, vengono attratte anche le **prestazioni soggette a ritenuta** (tipicamente quelle poste in essere da professionisti o dagli intermediari), che fino al 30 giugno scorso erano escluse. Tuttavia, i chiarimenti più interessanti riguardano la **necessaria presenza di un'operazione documentata da fattura** (esclusa quella semplificata di cui all'[articolo 21-bis](#)) quale condizione per l'applicazione del regime di cui all'[articolo 17-ter](#). Sono escluse, quindi, le operazioni intercorse tra gestore di un impianto di carburante e compagnia petrolifera nell'ambito del cd. "**netting**", poiché tali forniture rientrano già nei **corrispettivi** annotati ai sensi dell'[articolo 24 del D.P.R. 633/1972](#). La circostanza che successivamente venga emessa la fattura (ai fini della documentazione costo e dell'Iva) non assume alcun rilievo ai fini dell'applicazione del regime dello *split payment*. Altro chiarimento di particolare interesse è quello relativo alle **operazioni non imponibili**, di norma escluse dal regime in commento trattandosi di operazioni che sin dall'origine non contengono alcuna imposta. Tuttavia, qualche dubbio si era posto per le **operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento** rilasciata dall'esportatore abituale di cui all'[articolo 8, lett. c\), del D.P.R. 633/1972](#), poiché in relazione al **regime di inversione contabile** l'Agenzia aveva sostenuto la prevalenza della stessa rispetto alla non imponibilità, e ciò sulla scorta della finalità anti frode del *reverse charge*. Ora, poiché anche lo *split payment* ha la stessa finalità dell'inversione contabile, era atteso un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate sul rapporto tra le due discipline. Nella [circolare 27/E/2017](#) si è precisato che la presenza della **dichiarazione d'intento esclude l'applicazione dello split payment**, con conseguente applicazione del regime di non imponibilità di cui all'[articolo 8, lett. c\), del D.P.R. 633/1972](#). Pertanto, alla luce di questo chiarimento l'**esportatore abituale** destinatario delle regole sullo *split payment* esegue gli acquisti di beni e servizi alternativamente:

- in **regime di non imponibilità** in presenza della dichiarazione d'intento rilasciata al fornitore;
- in **regime di inversione contabile** per le operazioni rientranti in tale regime, pur in presenza di dichiarazione d'intento;
- in **regime di split payment** per tutti gli altri acquisti di beni e servizi (fornitori ai quali non è stata rilasciata dichiarazione d'intento).

In buona sostanza, **l'Agenzia delle Entrate ritiene prevalente l'inversione contabile** rispetto alla dichiarazione d'intento trattandosi di operazioni oggettivamente rientranti nel regime del *reverse charge*, mentre nel caso dello ***split payment* l'applicazione del regime è di carattere soggettivo**, poiché i soggetti individuati nell'articolo 17-ter applicano tale regime per tutti gli acquisti di beni e servizi. La prevalenza della scissione dei pagamenti rispetto al regime di non imponibilità a seguito di dichiarazione d'intento avrebbe comportato di fatto il venir meno dell'intera disciplina dell'esportatore abituale.

Infine, si ricorda per completezza che anche tutte le **operazioni soggette a regimi speciali** (editoria, agenzie viaggi, margine per i beni usati, ecc.), o per le quali è prevista una **detrazione forfettaria dell'Iva** (ad esempio per le associazioni che hanno optato per la Legge 398/1991) restano ovviamente escluse dal regime della scissione dei pagamenti.



ACCERTAMENTO

La “stretta” inerenza dei costi d'impresa

di **Massimiliano Tasini**

Il dibattito sulla necessità che i costi di impresa – ma anche quelli delle attività professionali – siano **strettamente inerenti** sta portando alla proliferazione di una massa di sentenze che certamente alimentano gli “appetiti” dell'Agenzia delle Entrate. Non può sfuggire che la partita in gioco vale una quota importante del gettito derivante dall'attività di accertamento, poichè oramai non esiste più un atto impositivo che non evochi la mancanza di **inerenza** di un costo quale presupposto per poterlo dedurre, il che genera “ovviamente” riflessi anche sul fronte dell'Iva, poichè si sostiene che, se un costo non è inerente ai fini delle imposte dirette, non si vede come possa esserlo per l'Iva.

Non occorrerà evocare sentenze per affermare che l'inerenza, ovvero l'afferenza, del costo non va riferita ai ricavi: in vigore del D.P.R. 597/1973, la prassi amministrativa aveva già affermato che la deducibilità di costi e oneri era, in ogni caso, sempre condizionata a una stretta **inerenza all'attività svolta**, e non a specifici componenti reddituali positivi (**R.M. 12.11.1974 n. 2/1053**). Con l'entrata in vigore del Tuir, il concetto d'inerenza poi non è più legato ai ricavi dell'impresa, ma all'attività **complessiva** della stessa, con la conseguenza che si rendono deducibili tutti i costi relativi all'attività dell'impresa e riferentisi ad attività e operazioni che concorrono a formare il reddito d'impresa (**C.M. 7.7.1983 n. 30**).

Venendo al tema dell'**onere della prova**, la sentenza della [Cassazione 9 agosto 2017 n. 19875](#), con motivazione resa in forma semplificata, ha ritenuto, sulla scia delle precedenti sentenze **n. 4554/2010 e n. 26480/2010**, che lo stesso incomba sul contribuente. Ha altresì affermato che *“nei poteri dell'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento rientra la valutazione della congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, con negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa e che l'onere della prova dell'inerenza dei costi ha ad oggetto anche la congruità”*.

Assistiamo quotidianamente a contrasti talora furiosi tra funzionari dell'Agenzia delle Entrate ed imprenditori e dirigenti: i primi, richiamando quasi meccanicamente tali principi, chiedono **giustificazioni inverosimili**, pretendendo di entrare nel merito di dinamiche aziendali; i secondi difendono con determinazione ed orgoglio il proprio operato, a maggior ragione se i risultati, in termini di reddito prodotto, gli danno ragione, quantomeno nel medio periodo.

Con il tradizionale approccio di equidistanza che mi contraddistingue, desidero allora esprimere alcune **riflessioni**, confidando sulla loro utilità.

Il primo monito è per gli imprenditori e per noi professionisti che li assistiamo. È inutile,

dannoso, ma anche sbagliato, **alzare barricate**: i principi sono quelli che abbiamo esposto, ed è giusto che i funzionari del Fisco operino controlli anche sul piano dell'inerenza dei costi e delle spese.

Nondimeno, va considerato che la questione della congruità non può essere "stressata" in modo **irragionevole**: anche da ultimo, la sentenza della [Cassazione n. 21405/2017](#) ha ammonito il Fisco ricordando che, in tanto, i costi possono ritenersi indeducibili in quanto "manifestamente" ovvero "del tutto" **sproporzionati**. Deve quindi trattarsi di comportamenti che si pongono "**in contrasto con le regole del buon senso ed dell'id quod plerumque accidit**"; ma non basta, perchè assurgono al rango di elementi gravi, precisi e concordanti solo "**in mancanza di una giustificazione razionale**".

La stessa sentenza osserva peraltro che il sindacato in ordine alla congruità dei costi "*non sembra possa spingersi, come postulato dall'Amministrazione ricorrente, sino alla verifica oggettiva circa la **necessità**, o quantomeno circa la **opportunità** (sia pure secondo una valutazione condotta con riguardo all'epoca della stipula del contratto), di tali costi rispetto all'oggetto dell'attività. E tanto perchè il controllo attingerebbe altrimenti a **valutazioni di strategia commerciale** riservate all'imprenditore*" (in questo senso, la sentenza richiama anche [Cassazione n. 10319/2015](#)).

Va peraltro soggiunto che non tutti i costi sono uguali; ed invero la più recente giurisprudenza della **Suprema Corte** – [sentenze n. 6548/2012](#) e [n. 3340/2013](#) – ha avuto modo di precisare che il concetto di inerenza dei costi di impresa (certamente applicabile anche in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo) deve essere diversamente apprezzato avuto riguardo alla **natura** dei costi. Più precisamente, laddove si tratti di spese "... **normalmente necessarie e strumentali**" all'attività di impresa, l'onere della prova non grava sul contribuente bensì sull'Amministrazione.

Da ultimo, è appena il caso di osservare che, con riferimento all'Iva, il concetto di inerenza è addirittura più sfumato, dovendosi temperare la nozione di inerenza con i principi generali che reggono tale imposta al livello Comunitario. In questo senso, la sentenza della [Cassazione 4 giugno 2014 n. 12502](#), in relazione al sostenimento di costi indeducibili per ritenuta **antieconomicità**, ha giudicato inammissibile tale sindacato da parte dell'A.F. nel comparto Iva, atteso che la nozione di "inerenza" deve ispirarsi al principio di **neutralità** che sottende a detta imposta, non potendosi *sic et simpliciter* traslare i principi elaborati in materia di imposte dirette all'Iva medesima.

Dobbiamo lavorare insieme. Gli imprenditori ed i professionisti devono fare la loro parte, ma allo Stato chiediamo **equidistanza**, equilibrio e misura: elementi, tutti, che favoriscono una reale **compliance**.



IMPOSTE SUL REDDITO

Il reddito da locazione è fondiario solo se l'immobile è di proprietà

di **Raffaele Pellino**

Con la [sentenza n. 26447/2017](#), la Cassazione, ribadisce che il **reddito derivante dalla locazione di un immobile può considerarsi reddito “fondiario” esclusivamente se la parte locatrice dispone del possesso del bene locato in quanto proprietaria, usufruttuaria o titolare di altro diritto reale sul bene.**

In particolare, **non è suscettibile di interpretazione “estensiva”** la previsione che lega il concetto di reddito fondiario alla titolarità di un diritto reale sul bene immobile censito in catasto, a cui, per effetto di tale censimento, vengono attribuiti redditi presuntivi soggetti all'imposizione diretta.

Il caso oggetto di esame, ha riguardato appunto la tassazione dei **canoni di locazione** di alcuni immobili, di cui la ricorrente non risultava essere proprietaria né titolare di diritti reali.

Ma veniamo ai fatti.

L'Agenzia delle Entrate notificava ad una contribuente un avviso di accertamento con il quale veniva accertata una maggiore imposta Irpef (e relative addizionali regionali), oltre alle sanzioni, per l'omessa dichiarazione dei redditi percepiti a titolo di locazione di 7 unità immobiliari. La contribuente presentava ricorso alla commissione tributaria provinciale sostenendo di non essere tenuta al pagamento di quanto richiesto in quanto i contratti da cui sarebbe scaturito il maggior reddito erano stati “**risolti**” consensualmente con effetto “retroattivo” e, dunque, non avevano prodotto alcun effetto.

La C.T.P. accoglieva il ricorso, ritenuto che la ricorrente aveva documentalmente provato di non essere **mai stata proprietaria** delle unità immobiliari che aveva progettato di acquistare.

Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate presentava appello, che veniva accolto dalla C.T.R.. La contribuente proponeva, così, ricorso per Cassazione.

La questione all'esame della Corte riguarda, quindi, la tassabilità di canoni di locazione con riferimento ai quali sarebbe intervenuta la **risoluzione consensuale**, riguardante 7 immobili, di cui la ricorrente assume di **non essere proprietaria**, né titolare di diritti reali. Dall'esame della vicenda risulta, tuttavia, che di cinque immobili la ricorrente si è dichiarata promissaria acquirente (ma non proprietaria, essendo stati ceduti a terzi), mentre dei rimanenti risulta essere intestataria sulla base di visure catastali.

Al riguardo, si ricorda che la [C.M. 73/1994](#) ha precisato che, in caso di trasferimento del diritto di proprietà dei beni immobili, ***“il reddito dell’unità immobiliare oggetto dell’obbligazione di compravendita dev’essere dichiarato dal promittente venditore tanto se il promissario acquirente sia immesso nel possesso quanto se il medesimo lo conceda in locazione a terzi. In quest’ultimo caso, tuttavia, il promissario acquirente dovrà dichiarare i relativi proventi quali redditi diversi ...”***.

Punto di partenza della questione è, dunque, l'[articolo 26 del Tuir](#) secondo cui: *“i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quando stabilito dall’articolo 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso”*. Pertanto, il reddito derivante dalla locazione di un immobile può considerarsi “reddito fondiario” solo se la parte locatrice dispone del **possesso** del bene locato in quanto proprietaria, usufruttuaria o titolare di altro diritto reale sul bene in questione.

Tale norma – precisa la Corte – *“è insuscettibile di interpretazione estensiva”*, e quindi, **lega la previsione del concetto di reddito fondiario** (non di reddito di contratto di locazione) **alla titolarità di un diritto reale** sul bene immobile censito in catasto, a cui, per effetto di tale censimento, vengono attribuiti **redditi presuntivi soggetti all’imposizione diretta** ([Cassazione n. 19166/2003](#), [n. 20764/2006](#), [n. 15171/2009](#)).

Ne consegue che **non va compreso fra i redditi da fabbricato quello derivante dalla locazione di un immobile stipulata da persona non proprietaria, né titolare di altro diritto reale sul bene** in questione ([Cassazione n. 19166/2003](#)). Ciò che assume importanza – precisano i giudici – è che il locatore sia titolare di un diritto reale, non rilevando, ai fini della tassazione, l’intervenuta **risoluzione consensuale** del contratto di locazione, circostanza **non idonea di per sé** ad escludere che i relativi canoni non concorrano a formare la base imponibile Irpef. A tal fine è richiamata, tra gli altri, la **sentenza n. 24444/2005** secondo cui: *“Il solo fatto della intervenuta risoluzione consensuale del contratto di locazione, unito alla circostanza del mancato pagamento dei canoni relativi a mensilità anteriori alla risoluzione, non è dunque idoneo di per sé ad escludere che tali canoni concorrano a formare la base imponibile IRPEF, ... salvo che non risulti la inequivoca volontà delle parti di attribuire alla risoluzione stessa efficacia retroattiva”*.

In tal modo la Corte sottolinea, da una parte, la necessaria sussistenza di un contratto di locazione ai fini della tassazione del relativo reddito, e, dall’altra, che l’eventuale risoluzione dello stesso contratto comporta il venir meno dell’obbligo di tassare i canoni di locazione laddove risulti l’inequivocabile **volontà** delle parti di attribuire alla risoluzione **“efficacia retroattiva”**.

Va ricordato inoltre che, con riferimento ai due immobili catastalmente intestati alla parte ricorrente, ai fini della “prova” di un diritto reale, **i dati catastali hanno valore di semplice indizio** *“costituendo un sistema secondario e sussidiario rispetto all’insieme degli altri elementi che il giudicante deve raccogliere in fase istruttoria”* ([Cassazione n. 5131/2009](#); [n. 8496/2005](#); [n. 3101/2005](#)).

La Cassazione, quindi, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la stessa alla C.T.R. che dovrà accertare la sussistenza dei presupposti del Tuir sulla base del rilievo che il concetto di reddito fondiario è indissolubilmente legato alla titolarità di un **diritto reale** sull'immobile censito in catasto.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

CONTENZIOSO

Ipoteca impugnabile anche in caso di mancata opposizione del preavviso

di Angelo Ginex

In tema di contenzioso tributario, la **mancata impugnazione** di un **atto non espressamente indicato** dall'[articolo 19 D.Lgs. 546/1992](#) nel termine di sessanta giorni dalla notifica, ancorché esso abbia natura di atto impositivo, **non preclude** la possibilità di **impugnazione** dello stesso con l'**atto successivo**. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza del 2 novembre 2017, n. 26129](#).

La vicenda trae origine dalla proposizione di un ricorso avverso un'iscrizione ipotecaria per crediti tributari erariali. All'esito del giudizio di secondo grado, la competente Commissione tributaria regionale dichiarava **inammissibile il ricorso introduttivo avverso l'iscrizione ipotecaria per la mancata impugnazione del preavviso di ipoteca**, trattandosi di atto autonomamente impugnabile. Pertanto, il contribuente proponeva ricorso per cassazione e l'Agente della riscossione resisteva con controricorso.

Sul punto, si rammenta innanzitutto che, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento ovvero novanta giorni dalla notificazione dell'accertamento esecutivo, in costanza dei presupposti di legge, **l'Agente della riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati** ex [articoli 77 D.P.R. 602/1973](#) e [29 D.L. 78/2010](#).

A tal fine, l'Agente della riscossione è però tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una **comunicazione preventiva** contenente l'avviso che, in mancanza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca.

Nella pronuncia in commento, i Giudici di Piazza Cavour hanno affermato che **è ammissibile il ricorso avverso un atto autonomamente impugnabile** (iscrizione ipotecaria) **unitamente ad altro atto autonomamente impugnabile proceduralmente presupposto** (comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca), **che non sia stato previamente impugnato**.

Ciò, sulla base della considerazione per la quale **l'impugnazione della comunicazione preventiva di ipoteca**, atto non rientrante nell'elenco di cui all'[articolo 19 D.Lgs. 546/1992](#), ancorché proceduralmente obbligatorio ed autonomamente impugnabile, **è meramente facoltativa e non preclusiva di quella del successivo atto di iscrizione ipotecaria**, la cui natura di atto autonomamente ed obbligatoriamente impugnabile è invece sancita da tale disposizione legislativa processuale.

In linea generale, deve pertanto ritenersi che:

1. l'elencazione tassativa degli atti di cui all'[articolo 19 D.Lgs. 546/1992](#) non precluda al contribuente la possibilità di ricorrere avverso i provvedimenti **non rientranti** in tale elenco ma contenenti una pretesa tributaria definita;
2. la mancata impugnazione di un atto **non** espressamente indicato nell'[articolo 19 D.Lgs. 546/1992](#) nel termine di sessanta giorni dalla notifica non determini la non impugnabilità (cristallizzazione) di quella pretesa che deve essere successivamente reiterata in uno degli **atti tipici**

È quindi ragionevole concludere che, in tali ipotesi, al contribuente sia concessa una sorta di “**impugnazione facoltativa**”, con la conseguenza che:

- egli può, ma non deve, impugnare l'atto presupposto;
- in caso di mancata impugnazione di tale atto, egli potrà esercitare il proprio diritto di difesa senza preclusioni in sede di ricorso contro l'atto successivo.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

DICHIARAZIONI

Sanzione intermediari per omessa/tardiva trasmissione delle dichiarazioni

di **Dottryna**



Le violazioni proprie dei CAF e degli intermediari abilitati sono disciplinate dal D.Lgs. 241/1997 e si distinguono principalmente in: omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni; violazioni in materia di visto di conformità; violazioni in materia di certificazione tributaria; violazioni dei sostituti di imposta in materia di assistenza fiscale.

Al fine di approfondire gli aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Sanzioni", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza la sanzione applicabile nel caso dell'omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni.

L'[articolo 7-bis, comma 1, D.Lgs. 241/1997](#) prevede che, in caso di **tardiva od omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni** da parte dei soggetti indicati nell'[articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998](#), si applichi la **sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.164**. Ai sensi del successivo **comma 1-bis**, la stessa sanzione è irrogata a carico dei soggetti indicati nell'[articolo 15 del D.M. 31 luglio 1998](#) in caso di **tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che gli intermediari hanno assunto l'impegno a trasmettere**.

La disposizione di cui al **comma 1**, che concerne l'omessa o ritardata trasmissione delle dichiarazioni relative alle **imposte sui redditi**, all'**imposta sul valore aggiunto**, all'**imposta regionale sulle attività produttive** e ai **sostituti d'imposta**, è indirizzata nei confronti di:

1. iscritti negli albi dei **dottori commercialisti**, dei **ragionieri** e dei periti commerciali e dei **consulenti del lavoro**;
2. soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

3. le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'[articolo 32, comma 1, lettere a\), b\) e c\), del D.Lgs. 241/1997](#), nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
4. i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
5. gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La disposizione di cui al **comma 1-bis** trova applicazione, oltre che nei confronti dei soggetti testé richiamati, anche nei confronti di:

1. **organizzazioni della proprietà edilizia** e dei conduttori maggiormente rappresentative;
2. **agenzie di mediazione immobiliare**;
3. soggetti, anche organizzati in forma associativa o federativa degli utenti, **appositamente delegati** e aventi adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa;
4. agenzie che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di **pratiche amministrative** presso amministrazioni ed enti pubblici, purché titolari di licenza rilasciata ai sensi dell'**articolo 115** del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 773/1931;
5. iscritti all'albo professionale dei **geometri**, anche riuniti in forma associativa;
6. iscritti all'albo professionale dei **periti industriali** e dei periti industriali laureati in possesso di specializzazione in edilizia, anche riuniti in forma associativa.

In passato si è a lungo discusso circa la **natura** delle violazioni previste dall'articolo in commento. La questione, lungi dal rivestire un interesse meramente dottrinale, comportava importanti conseguenze in ordine alla possibilità di applicare le disposizioni contenute nel **D.Lgs. 472/1997** e, in particolare, la disciplina del **ravvedimento operoso**. In prima battuta, l'Amministrazione finanziaria ha sostenuto la **natura amministrativa** delle violazioni in parola ([C.M. 195/E/1999](#)) negando, quindi, che alle stesse fosse possibile applicare i principi generali riguardanti le violazioni tributarie. Tale posizione, tuttavia, è stata rivista a seguito dell'intervento operato con la Legge finanziaria per l'anno 2007 con la quale è stato inserito il [comma 1-bis all'articolo 39 del D.Lgs. 241/1997](#), in virtù del quale nei casi di violazioni commesse ai sensi dell'**articolo 7-bis**, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del **D.Lgs. 472/1997**.

Allo stato, quindi, non residuano ulteriori dubbi circa la **natura tributaria delle violazioni consistenti nell'omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)